



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le risultanze del sopralluogo congiunto della Capitaneria di Porto e dell' Uff. SSO AdSP presso la palazzina sita in piazzale Pisacane adiacente parcheggio CP/AdSP, a seguito del quale si è provveduto a delimitare e segnalare la zona sottostante interessata da caduta di intonaci;
- RITENUTO** necessario provvedere ad interdire l'area de quo, interessata dal segnalato pericolo;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**IL DIRIGENTE**  
Dr. Ugo VESTRI  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Arch. Giuseppe GRIMALDI

**ORDINA**

**Art. 1**

L'area perimetrale la palazzina sita in piazzale Pisacane adiacente parcheggio CP/AdSP, per una larghezza di mt.2 dall'edificio, come meglio individuato nell'allegato fotografico alla presente, è interdetta all'accesso, transito, sosta nonché ogni altra attività.

**Art. 2**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

**Art. 4**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione del pericolo.

Napoli, li 25.4.2022

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA

# area interdetta Ord. 88 /22

Livello senza titolo

-  Poligono 3
-  Poligono 4

